

Circolare n. **04 - fiscale**
del **14.01.2025**

Sommario

1. La legge di bilancio 2025 - le modifiche ad industria 5.0 e a 4.0

- 1 -

Premessa

In questa sede trattiamo delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 alle normative inerenti Industria 5.0 e 4.0.

Il credito d'imposta 5.0 diviene più appetibile grazie, tra l'altro, alla possibilità di cumulo con i bonus ZES Unica Mezzogiorno e Zone logistiche semplificate (ZLS).

In aggiunta, si prevede l'accorpamento degli scaglioni di investimento ammissibili per una più semplice applicazione delle aliquote agevolative, il potenziamento del fotovoltaico e la semplificazione del calcolo del risparmio energetico nel caso di macchinari nuovi che costituiscono quelli ammortizzati da più di 24 mesi.

Al contrario emerge uno scenario molto meno rassicurante per le sorti del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Industria 5.0

Con la nuova legge di bilancio 2025, per quanto concerne gli scaglioni di investimento, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 milioni a 10 milioni vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni.

In sintesi:

1. Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all'investimento 5-10%
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino ad 10 milioni di euro
(in precedenza, da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, 15%)
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

2. Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all'investimento 10-15%
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino ad 10 milioni di euro
(in precedenza, da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, 20%)
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

3. Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre il 10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all'investimento oltre il 15%

- 45% del costo, per la quota di investimenti fino ad 10 milioni di euro (in precedenza, da 2,5 milioni ad 10 milioni di euro, 25%)
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Facilitata la domanda con la sostituzione dei beni

L'acquisto di beni, effettuato in sostituzione di beni materiali, con caratteristiche tecnologiche analoghe, possono avere intrinseca la caratteristica di ridurre i consumi della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento rispettivamente in misura pari al 3% o al 5%.

La condizione, data per assodata e non soggetta a calcoli di verifica puntuale con strumenti, scatta se i beni sostituiti sono interamente ammortizzati da 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio e se caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi.

Fotovoltaico

Le modifiche normative ampliano gli importi ammissibili per gli investimenti in impianti fotovoltaici aumentando le percentuali di calcolo per il credito d'imposta.

Ora, tutti moduli fotovoltaici di tipologia a), b) e c) contribuiscono alla base di calcolo del credito d'imposta con percentuali rispettivamente del 130%, 140% e 150% del loro costo.

Questo permette alle imprese di ottenere incentivi più alti, fino al 67,5% del costo del fotovoltaico se abbinato ad un bene trainante con un credito d'imposta del 45%.

Le specifiche tecniche dei moduli sono legate ad efficienza e provenienza, con vincoli per la tipologia c).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Viene prevista la cumulabilità con il credito d'imposta investimenti nella zona economica speciale (ZES unica Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (ZLS).

Industria 4.0

Innanzitutto, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali (es. software) viene abrogato (resta confermato il credito d'imposta al 15% per gli investimenti realizzati entro il 30/06/2025 aventi per oggetto i beni indicati nell'Allegato B legge 232/2016 per i quali entro il 31/12/2024 sia stato accettato l'ordine da parte del fornitore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Viene introdotto inoltre un tetto di spesa per quanto riguarda i beni strumentali nuovi.

In pratica il credito d'imposta verrà riconosciuto per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (stanziamento presumibilmente insufficiente a soddisfare le richieste da parte delle imprese per il prossimo anno).

Tale limite di spesa, tuttavia non opererà in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per rispettare il limite di spesa posto a bilancio ai fini del credito d'imposta 4.0, il legislatore ha stabilito che l'impresa debba trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta (teorico) maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Con apposito decreto direttoriale, saranno apportate le necessarie modifiche al Decreto 24 aprile 2024 per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Successivamente ai fini della fruizione del bonus, il Ministero trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione (in base alle risorse disponibili) secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa, previsti, il Ministero ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia